

**PROCEDURA PER LA DISCIPLINA
DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

(ai sensi degli articoli 2391 e 2391 bis del Codice Civile e del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010)

INDICE

PREMESSA

1. DEFINIZIONI

- 1.1. Definizione di “Parti Correlate”**
- 1.2. Definizione di ”Influenza notevole”**
- 1.3. Definizione di “Controllo”**
- 1.4. Definizione di “Operazioni con Parti Correlate”**
- 1.5. Definizione di “Amministratori Indipendenti”**
- 1.6. Definizione di “Amministratori non esecutivi e non correlati”**
- 1.7 Soci non correlati**

2. CATEGORIE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 2.1. Operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate**
- 2.2. Operazioni di minore rilevanza con Parti Correlate**
- 2.3. Operazioni Ordinarie**
- 2.4. Operazioni di Importo Esiguo**

3. MODALITA' DI ISTRUZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 3.1. Procedura per le operazioni di minore rilevanza**
- 3.2. Procedura per le operazioni di maggiore rilevanza**
- 3.3 Procedure per il caso in cui la Società esamini ed approvi operazioni di società controllate italiane o estere**
- 3.4 Competenza assembleare**
- 3.5 Obblighi Informativi**
- 3.6 Presidi Equivalenti**

4. CASI DI ESCLUSIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA

4.1. Casi di esclusione di applicazione della Procedura

4.2. Aggiornamenti e modifiche della Procedura

PREMESSA

In attuazione del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di Operazioni con Parti Correlate (di seguito "Regolamento"), nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico dell'Intermediazione finanziaria, di seguito "TUF") e dell'articolo 2391 bis Codice civile, Snai Spa (di seguito "Snai Spa" o "la Società") adotta la seguente Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate (di seguito la "Procedura"). Lo scopo della presente Procedura è di garantire che le operazioni con parti correlate vengano compiute in modo trasparente e nel rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

Ai fini dell'individuazione delle operazioni con parti correlate ai sensi della presente Procedura, gli organi coinvolti nell'esame e approvazione delle operazioni e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sulla osservanza della Procedura, ciascuno per quanto di propria competenza, privilegiano la sostanza del rapporto e non semplicemente la forma giuridica dello stesso.

La Società provvederà all'identificazione, all'interno della propria struttura, dei soggetti competenti alla mappatura delle parti correlate, all'identificazione dell'eventuali operazioni con parti correlate e alla loro classificazione.

1. DEFINIZIONI

1.1. Definizione di "parti correlate"

Ai fini della presente Procedura sono parti correlate:

1.1.1. le entità che, direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

1.1.1.1. controllano Snai Spa, sono controllate da Snai Spa ovvero sono soggette a comune controllo con Snai Spa;

1.1.1.2. detengono in Snai Spa una partecipazione di entità tale da poter esercitare su di essa un'influenza notevole;

1.1.1.3. controllano congiuntamente Snai Spa, intendendosi per controllo congiunto la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica;

1.1.2. le società collegate a Snai Spa ai sensi dell'art. 2359 comma 3 Codice civile;

1.1.3. le *joint venture*, ossia gli accordi contrattuali di cui Snai Spa sia parte, che disciplinano un'attività economica sottoposta a controllo congiunto;

1.1.4. i dirigenti con responsabilità strategiche di Snai Spa, e delle società controllanti, per tali intendendosi i dirigenti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della

pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa;

1.1.5. gli stretti familiari dei soggetti di cui ai precedenti punti 1.1.1 e 1.1.4 , per tali intendendosi quei familiari che possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con Snai Spa. Si presumono tali il coniuge non legalmente separato, il convivente, i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente;

1.1.6. le entità nelle quali uno dei soggetti di cui ai precedenti punti 1.1.4 e 1.1.5 esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o nelle quali detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;

1.1.7. i fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, costituiti a favore dei dipendenti di Snai Spa o di una qualsiasi entità correlata a Snai Spa.

1.2. Definizione di “influenza notevole”

1.2.1. Ai fini della presente Procedura per influenza notevole si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. L'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni oppure tramite clausole statutarie o accordi.

Salvo prova contraria, si presume una situazione di influenza notevole quando sia detenuta direttamente o indirettamente, anche tramite società controllate, il 20% o una quota maggiore dei diritto di voto esercitabili nell'assemblea della partecipata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. Tale situazione, comunque, si presume dall'esistenza di una delle seguenti circostanze:

1.2.1.1. la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;

1.2.1.2. la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;

1.2.1.3. la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;

1.2.1.4. l'interscambio di personale dirigente;

1.2.1.5. la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Per controllo congiunto si intende la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

1.3. Definizione di “controllo”

1.3.1. Ai fini della presente Procedura, per controllo si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie

controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità, a meno che – in casi eccezionali – possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo;

1.3.2. il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

1.3.2.1. il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;

1.3.2.2. il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza dello statuto o di un accordo;

1.3.2.3. il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;

1.3.3. Il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dei Snai Spa è detenuto da quel consiglio o organo.

1.4. Definizione di “operazioni con parti correlate”

1.4.1. Ai fini della presente Procedura, per operazioni con parti correlate s'intendono le operazioni compiute tra i soggetti di cui al sub punto 1.1 che comportano qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra le parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato stabilito un corrispettivo. Si considerano, comunque incluse (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

1.5. Definizione di “amministratori indipendenti”

1.5.1. Ai fini della presente Procedura per amministratori indipendenti si intendono i soggetti che possiedono i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 TUF.

1.6. Definizione di “amministratori non correlati”

1.6.1. Ai fini della presente Procedura per amministratori non correlati si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.

1.7 Definizione di “soci non correlati”

1.7.1. Ai fini della presente Procedura, per soci non correlati si intendono i soggetti ai quali spetta il diritto di voto, diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

2. CATEGORIE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E PROCEDURE

Vengono individuate quattro categorie di Operazioni con Parti Correlate:

- Operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate
- Operazioni di minore rilevanza con Parti Correlate
- Operazioni ordinarie
- Operazioni di importo esiguo

2.1. Operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate

2.1.1. Sono considerate “operazioni di maggiore rilevanza” in base a quanto stabilito dall’Allegato 3 al Regolamento, le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

2.1.1.1. Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Snai Spa ovvero se maggiore la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). In particolare se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate il controvalore dell’operazione è:

2.1.1.1.1. per le componenti in contanti l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;

2.1.1.1.2. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell’operazione in conformità ai principi contabili internazionali;

2.1.1.1.3. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie l’importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo.

2.1.1.2. Indice di rilevanza dell’attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo di Snai spa. I dati devono risultare dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato da Snai Spa; e se possibile analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione dell’attivo dell’entità oggetto dell’operazione.

2.1.1.2.1. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

2.1.1.2.2. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è: i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell’operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente; ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.

2.1.1.2.3. Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall’acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è: i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il

corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività; ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

2.1.1.3. Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di Snai spa. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato da Snai Spa; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

2.1.2. Le operazioni con la società controllante quotata, ove esistente, o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati a Snai Spa, qualora almeno uno degli indici di rilevanza sia superiore alla soglia del 2,5%.

2.2. Operazioni di minore rilevanza con Parti Correlate

2.2.1. Tutte le operazioni con parti correlate che non possano essere definite come operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi della precedente sezione 2.1 sono definite, ai fini della presente Procedura, come operazioni con parti correlate di minore rilevanza.

2.3. Operazioni ordinarie

2.3.1. Ai fini della presente procedura Snai Spa prevede un regime di esenzioni informative e procedurali per le operazioni con parti correlate qualificabili come ordinarie che siano concluse a condizioni di mercato o standard. A tal proposito sono considerate operazioni ordinarie quelle operazioni che riguardano l'attività operativa o, alternativamente, della connessa attività finanziaria di Snai Spa.

2.3.1.1. Per attività operativa si deve intendere l'insieme (i) delle principali attività generatrici di ricavi della Società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che siano qualificabili come di "investimento" o "finanziarie".

2.3.1.2. In particolare dovranno essere prese in considerazione (a) l'oggetto dell'operazione, (b) la ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della società (c) la dimensione dell'operazione, (d) i termini e le condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo, (e) la natura della controparte.

2.3.1.3. Sono invece considerate "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard", le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

2.4. Operazioni di importo esiguo

2.4.1. Per operazioni con parti correlate di importo esiguo si intendono tutte quelle operazioni con parti correlate che risultino di importo esiguo in applicazione dei seguenti criteri:

(i) valore inferiore ad Euro 300.000 (trecentomila euro).

2.4.2. Il controvalore dei contratti di durata dovrà essere pari ai corrispettivi presunti per la loro intera durata se si tratta di contratti a tempo determinato ovvero, se si tratta di contratti a tempo indeterminato, dovrà essere pari ai corrispettivi presunti per la durata di un esercizio sociale ovvero, ove il termine di preavviso per il recesso fosse maggiore ad un anno, per tutto il periodo di preavviso.

3. MODALITA' DI ISTRUZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

3.1. Procedura per le operazioni di minore rilevanza

3.1.1. Le operazioni con parti correlate di minore rilevanza sono deliberate dal consiglio di amministrazione o dagli organi delegati che, a seconda del caso, risultino competenti in relazione alla specifica operazione sulla base delle attribuzioni loro conferite in virtù di deliberazione del consiglio di amministrazione.

In ogni caso, ove l'operazione rientri nelle competenze degli organi delegati, questi possono sempre sottoporre le operazioni con parti correlate alla decisione del consiglio di amministrazione.

Con riferimento alle operazioni di minore rilevanza Snai Spa adotta la seguente procedura:

3.1.1.1. prima dell'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente, un comitato composto esclusivamente da amministratori indipendenti ("Comitato"), esprime un parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora l'operazione con parti correlate sia influenzata dall'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, il parere del Comitato reca puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata. Il parere non potrà avere ad oggetto alcuna valutazione in merito alle scelte di gestione che spetteranno esclusivamente all'organo competente a deliberare l'operazione. Il Comitato potrà esprimere il proprio parere anche in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui uno o più dei componenti del Comitato risultino correlati rispetto ad una determinata operazione con parti correlate, essi – ove possibile – saranno sostituiti, con riferimento a tutti gli adempimenti relativi a tale operazione con parti correlate, da uno o più degli altri amministratori indipendenti non correlati, in ordine di anzianità, o, in mancanza, dal più anziano degli altri amministratori non indipendenti non correlati. Qualora non siano presenti nel consiglio di amministrazione almeno due amministratori indipendenti e non possa pertanto essere costituito il Comitato ovvero nel caso in cui, rispetto ad una determinata operazione con parti correlate, non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati, troveranno applicazione i presidi equivalenti indicati nella successiva Sezione 3.6;

3.1.1.2. il Comitato ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti a propria scelta nei limiti massimi di spesa fino a Euro 100.000 (centomila euro) per ciascuna operazione;

3.1.1.3. i soggetti che ne siano in possesso in ragione delle cariche o funzioni ricoperte all'interno della Società ovvero alla luce del proprio coinvolgimento nella fase istruttoria o delle trattative devono fornire, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'approvazione dell'operazione, all'organo deliberante e al Comitato ovvero al soggetto tenuto a rilasciare il parere equivalente, informazioni complete ed adeguate in merito all'operazione da approvare, ivi incluse, in particolare, le informazioni relative alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione, alle condizioni (anche economiche) per la realizzazione, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Società. Le informazioni e la documentazione acquisite successivamente al suddetto termine, sono fornite ai predetti organi non appena disponibili;

3.1.1.4. ove applicabile, i verbali delle delibere di approvazione dell'operazione devono contenere un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite quali equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro;

3.1.1.5. il consiglio di amministrazione ovvero gli organi delegati (a seconda del caso) devono fornire con periodicità almeno trimestrale una completa informativa sulle operazioni con parti correlate effettuate al consiglio di amministrazione, al collegio sindacale e al Comitato in merito all'esecuzione dell'operazione;

3.1.1.6. qualora l'organo competente decida di approvare un'operazione nonostante il parere contrario del Comitato ovvero del soggetto tenuto a rilasciare l'equivalente parere ai fini della presente Procedura, deve essere messo a disposizione del pubblico (presso la sede sociale e con le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile), entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente informazioni sulle operazioni approvate, con particolare riferimento alla controparte, all'oggetto, al corrispettivo ed alle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Il parere negativo dovrà essere pubblicato in allegato al suddetto documento oppure sul sito internet della Società.

3.2. Procedura per le operazioni di maggiore rilevanza

3.2.1. Con riferimento alle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza Snai Spa applica la seguente procedura, in aggiunta a quanto indicato ai punti 3.1.1.2; 3.1.1.3; 3.1.1.4; 3.1.1.5 di cui alla precedente Sezione 3.1:

3.2.1.1. l'operazione con parti correlate, ove non ricada nella competenza assembleare, dovrà essere rimessa alla decisione collegiale del consiglio di amministrazione. Pertanto, qualora l'operazione ricada nella competenza di organi delegati, questi sottoporranno la stessa alla decisione dell'organo gestorio;

3.2.1.2. il Comitato o uno o più componenti dallo stesso delegati, devono essere coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, ricevendo un completo e tempestivo flusso di informazioni con la possibilità di chiedere chiarimenti e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.;

3.2.1.3. la delibera dell'organo amministrativo deve essere assunta previo motivato parere favorevole del Comitato in merito all'interesse di Snai Spa al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora l'operazione con parti correlate sia influenzata dall'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento il parere del Comitato reca puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata. Nel caso in cui uno o più dei componenti del Comitato risultino correlati rispetto ad una determinata operazione con parti correlate, essi – ove possibile – saranno sostituiti, con riferimento a tutti gli adempimenti relativi a tale operazione con parti correlate, da uno o più degli altri amministratori indipendenti non correlati, in ordine di anzianità, o, in mancanza, dal più anziano degli altri amministratori non indipendenti non correlati. Qualora non siano presenti nel consiglio di amministrazione almeno tre amministratori indipendenti e non possa pertanto essere costituito il Comitato ovvero nel caso in cui, rispetto ad una determinata operazione con parti correlate, non vi siano almeno tre amministratori indipendenti non correlati, troveranno applicazione i presidi equivalenti indicati nella successiva Sezione 3.6.

Ove si intenda consentire all'organo amministrativo di approvare l'operazione di maggiore rilevanza malgrado l'avviso contrario degli amministratori indipendenti l'operazione dovrà essere previamente autorizzata, ex art. 2364, c. 1, n. 5 Codice civile, dall'assemblea dei soci. In tal caso, la Società dovrà modificare lo statuto sociale al fine di consentire l'assunzione della deliberazione assembleare in conformità alle previsioni contenute nell'art. 11, comma 3 del Regolamento.

3.3 Procedura per il caso in cui la Società esamini ed approvi operazioni di società controllate italiane o estere

3.3.1. Ove non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4 e fatti salvi ed impregiudicati i principi di autonomia gestionale dei competenti organi sociali nel caso in cui la Società esamini preventivamente, o approvi, operazioni poste in essere da società controllate, italiane o estere, con parti correlate alla Società, fermo restando gli obblighi informativi previsti dall'art. 5 del Regolamento, l'organo competente esamina o approva l'operazione della società controllata, previo parere non vincolante del Comitato. Si osservano in questo caso le disposizioni della precedente Sezione 3.1.1.1.

3.3.2. In relazione a ciascuna operazione il consiglio di amministrazione dovrà ricevere, a cura della società controllata, un'informativa idonea a consentire un preventivo esame dell'operazione medesima.

3.4 Competenza assembleare

3.4.1. Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, l'operazione con parti correlate sia di competenza dell'assemblea dei soci o debba essere autorizzata da quest'ultima, per la fase delle trattative, la fase dell'istruttoria e la fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si osservano le procedure descritte nelle precedenti sezioni 3.1 ovvero 3.2, a seconda del caso.

3.4.2. Nel caso di operazione con parti correlate di maggiore rilevanza, ove gli amministratori indipendenti abbiano rilasciato un parere negativo rispetto alla proposta da sottoporre all'assemblea, il consiglio di amministrazione potrà comunque approvare la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea. In tale caso, la deliberazione assunta dall'assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Regolamento dovrà essere sospensivamente condizionata alla circostanza che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il [10%] del capitale sociale con diritto di voto, e la maggioranza di tali soci non esprima voto contrario all'operazione.

Ai fini del presente paragrafo, la qualità di socio correlato o non correlato sarà dichiarata dal Presidente dell'assemblea, sulla base delle informazioni disponibili. Il verbale dell'assemblea deve indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3.5 Obblighi Informativi

3.5.1. Con riguardo, ai profili di trasparenza nei confronti del mercato, Snai spa si conforma agli obblighi informativi analiticamente previsti nell'Allegato 1 alla presente Procedura.

3.6 Presidi Equivalenti

3.6.1. Nel caso in cui non sia presente in consiglio di amministrazione un numero di amministratori indipendenti tale da consentire la costituzione del Comitato ovvero nel caso in cui, rispetto ad una determinata operazione con parti correlate, non vi sia un numero sufficiente di amministratori indipendenti non correlati, la Società potrà utilizzare procedure che assicurino presidi equivalenti.

In tal caso, per le operazioni con parti correlate di minore rilevanza si considerano presidi equivalenti il ricorso al parere dell'amministratore indipendente non correlato o, in subordine, il ricorso al parere del collegio sindacale o al parere di un esperto esterno indipendente e non correlato, appositamente nominato dal consiglio di amministrazione o dall'organo delegato.

In caso di operazioni con parti correlate di maggiori rilevanza, si considerano presidi equivalenti:

a) con riferimento alle fasi delle trattative e dell'istruttoria, l'attribuzione ad uno o più degli amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti in consiglio ovvero al collegio sindacale o a un esperto

indipendente dei compiti e con i poteri di cui all'art. 8, comma 1 lett. b) del Regolamento;

b) con riferimento alla fase dell'approvazione dell'operazione, l'assunzione della delibera previo motivato parere favorevole degli amministratori indipendenti non correlati presenti in consiglio in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni di quest'ultima operazione ovvero previo parere motivato del collegio sindacale o dell'esperto indipendente.

Resta inteso che il coinvolgimento del collegio sindacale rappresenta un presidio equivalente solo qualora i componenti di tale organo, ove abbiano un interesse per conto proprio o di terzi nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

3.6.2. I pareri rilasciati in attuazione dei presidi alternativi sono oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Regolamento.

4 CASI DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

4. Casi di esclusione di applicazione della Procedura

4.1. Snai Spa prevede che la presente Procedura non trovi applicazione, oltre ai casi previsti dall'art. 13, comma 1 e comma 4 del Regolamento, nelle seguenti ipotesi (fermi gli obblighi di informativa periodica al mercato di cui all'art. 5, comma 8 del Regolamento):

(i) adozione di deliberazioni aventi ad oggetto l'assegnazione di compensi ai membri del consiglio di amministrazione, degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché agli alti dirigenti con responsabilità strategiche, diverse da quelle previste dall'art. 13, comma 1 del Regolamento, a condizione che: (a) la Società abbia adottato una politica di remunerazione; (b) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; (c) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione; (d) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;

4.1.2. deliberazione di operazioni di importo esiguo di cui alla precedente sezione 2.4;

4.1.3 deliberazione di piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis TUF e le relative operazioni esecutive;

(ii) deliberazioni in merito ad operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. In relazione a queste operazioni, fermo quanto disposto dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, la Società:

a) comunica alla Consob, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 del Regolamento, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;

b) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente punto;

c) indica nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio, avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente punto.

(iii) le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della società (fermi gli obblighi di informativa periodica al mercato). Gli interessi che si considerano come significativi a tali fini sono individuati nelle Istruzioni Operative. Non si considerano in ogni caso interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate o collegate.

(iv) le operazioni urgenti, nei soli casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'assemblea, previa espressa previsione statutaria e fermi gli obblighi di trasparenza nei confronti del mercato, nonché il ricorrere delle condizioni previste dal Regolamento.

5. Aggiornamenti e modifiche della Procedura

5.1 La presente Procedura è stata approvata dal consiglio di amministrazione di Snai spa nella riunione del 29 novembre 2010, previo parere favorevole degli amministratori indipendenti, espresso nella medesima riunione ed entrerà in vigore nei termini previsti nella regolamentazione vigente.

In data 27 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione della Società ha apportato talune modifiche alla Procedura ad esito di un procedimento di revisione della stessa.

5.2 Eventuali integrazioni o modificazioni che si rendessero necessarie per conformare la Procedura alle disposizioni di legge ovvero alla best practice in materia verranno approvate con le medesime modalità.

ALLEGATO 1

OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA'

• Obbligo di trasparenza primario e generale

Le procedure e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet della Società, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-bis Codice civile.

• Informativa immediata

con riferimento alle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, la Società predispone, ai sensi dell'art. 114, comma 5 del TUF, un documento informativo da diffondere al mercato secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 5 del Regolamento.

Il documento informativo, da redigersi in conformità all'Allegato 4 del Regolamento, deve descrivere, tra l'altro, le caratteristiche dell'operazione, le motivazioni economiche e la convenienza dell'operazione per la Società, le modalità di determinazione del corrispettivo, il parere degli esperti indipendenti e degli eventuali consulenti. La Società predispone, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del Regolamento e secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 5 dello stesso Regolamento, il suddetto documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, concluda con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società stessa, operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non essendo qualificabili singolarmente quali operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza – superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza individuate ai sensi della precedente Sezione 2.1. A tali fini, rilevano anche le operazioni compiute da società controllate

italiane o estere e non si considerano le operazioni escluse dall'applicazione delle presenti Procedure ai sensi della precedente Sezione 4.1.

Nei medesimi termini, la Società mette a disposizione del pubblico e comunica a Consob, con le modalità indicate dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile, in allegato al suddetto documento informativo, gli eventuali pareri di amministratori indipendenti e di esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 al Regolamento, motivando la propria scelta.

Qualora un'operazione con parti correlate, sia essa di maggiore o di minore rilevanza, sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1 TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi della precedente Sezione 3.2 e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
- d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla precedente Sezione 4.1;
- e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.

• **Informativa periodica**

Nell'ambito della relazione sulla gestione intermedia o annuale predisposte ai sensi dell'art. 154-ter del TUF, la Società fornisce un'informazione analitica: (i) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate concluse nel periodo di riferimento (semestre o intero esercizio), (ii) sulle altre operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società, nonché (iii) un'informativa su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi periodici, l'informazione sulle singole operazioni di maggiore rilevanza può essere resa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati dalla Società, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.